
Interposizione fiscale e false compensazioni di imposta

di [Angelo Buscema](#)

Pubblicato il 10 Gennaio 2024

La Cassazione ha confermato la validità degli avvisi di accertamento per indebita detrazione IVA e false compensazioni d'imposta in contesti di interposizione fiscale.

In questi casi, redditi e sanzioni possono essere attribuiti a soggetti terzi, identificati come interponenti e riconosciuti come reali possessori dei redditi, basandosi su prove indiziarie che evidenziano il controllo della società interposta.


Le sanzioni sono applicate direttamente agli interponenti, anziché alla società stessa.

È legittimo l'**avviso di accertamento** emesso nei confronti di una **società di capitali per indebita detrazione Iva**, in relazione ad una **condotta fraudolenta relativa a cosiddette false compensazioni d'imposta**, e notificato, tra l'altro a persone fisiche, quali soggetti cui imputare direttamente i proventi illeciti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973? L'**individuazione dei soggetti cui imputare direttamente i suddetti proventi illeciti** può essere effettuata secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 37 del DPR 600/1973? La **traslazione del reddito d'impresa dall'interposto (società) all'interponente** ai sensi dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 è idonea ad assicurare la ripresa a tassazione nei confronti di quest'ultimo per le imposte dovute? Sussiste il **diritto al rimborso dell'interposto**, ai sensi dell'art. 37, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per quelle imposte che abbia pagato per redditi imputati poi dal fisco all'interponente? L'interponente è sanzionato in proprio, in relazione all'avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell'ente collettivo? **La risposta a tali interrogativi è fornita da una recentissima, puntuale ed esaustiva pronuncia del giudice di legittimità.**

Interposizione fiscale: il principio di contrasto fiscale

Il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l'attività svolta da un altro soggetto sull'effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall'**art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973** che dispone:

«In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona».



In tale ipotesi, **la prova che incombe sull'Amministrazione finanziaria ha ad oggetto il totale asservimento della società interposta all'interponente**, tale, quindi, da dimostrare:

- a. la relazione di fatto tra l'interponente e la fonte del reddito del soggetto imprenditoriale interposto;
- b. che il primo sia l'effettivo possessore^[1] dei redditi formalmente intestati alla società.

Interposizione fiscale reale o fittizia

Non ha rilievo, invece, la dimostrazione che l'**interposizione sia reale^[2] o fittizia^[3]**: l'art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, si riferisce a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a quella reale, ed anche ad un uso improprio di un legittimo strumento giuridico. A fronte di tale **prova**, che **può essere fornita anche solo in via presuntiva**, incomberà poi **al contribuente fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto**. Va sottolineato, infine, che, **in caso di interposi**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni

- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento